



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Via Monte San Marco, 69

33100 Udine

Telefono: 0432546377 - Fax: 0432470892

www.cassaedileud.it

cema@cassaedileud.it, ud00@infopec.cassaedile.it

Udine, 11 ottobre 2024

Alle associazioni dei datori
di lavoro dell'edilizia

Alle OO.SS.

Alle imprese iscritte
Ai Consulenti del lavoro
Ance Udine
Confartigianato Udine
Cna FVG
Confapi FVG
Feneal UIL di Udine
Filca CISL FVG
Fillea CGIL di Udine

Circ. n. 6/2024

Oggetto: variazione contributo minimo APE e modalità di calcolo contribuzione Sanedil per impiegati part-time con decorrenza 1° ottobre 2024; posticipo termini relativi alla prestazione qualificazione organico, lettera b); pubblicazione FAQ XI sulla Congruità della manodopera.

CONTRIBUTO MINIMO APE

Come previsto dagli accordi nazionali 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, siglati tra ANCE, Legacoop Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, ANAEP Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, dal 1° ottobre 2024 il **contributo minimo APE dovuto dalle imprese che applicano i CCNL ance -coop e artigianato**, calcolato su un **numero minimo di ore pari a 160** (fino al 30/09/2024 il limite era di 150 ore), **è pari a 59€**. Sul punto si trasmette la lettera Circolare n.23/2024 della CNCE e si ricorda la Circolare congiunta Casse edili FVG numero 1/2018, scaricabile al link <http://www.cassaedileud.it/mod/20180213.1.pdf>. Per completezza d'informazione ricordiamo che il contributo minimo APE non è dovuto nel mese se:

- l'inizio del rapporto di lavoro è successivo al giorno 13;
- il termine del rapporto di lavoro è antecedente il giorno 19;
- nella denuncia mensile siano denunciate almeno 60 ore di assenza per cassa integrazione, malattia, infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue) o per ore denunciate ad altre Casse Edili.

Resta confermata al 3,720% l'aliquota FNAPE per le imprese che applicano ai propri dipendenti il CCNL Edilizia Ance e Cooperative ed il CCNL Edilizia Artigianato.

Le imprese che adottano il CCNL Confapi-Aniem devono a FNAPE un contributo pari al 4,430%, da calcolarsi su un numero minimo di 130 ore; per eventuali approfondimenti si rimanda alla nostra circolare di cui al link <http://www.cassaedileud.it/mod/20190430.CNCE663.pdf>.

FONDO SANEDIL: NUOVA MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO IMPIEGATI PART-TIME E INTERMITTENTE

Il Fondo Sanedil ci informa con sua Lettera del 27 settembre 2024 (prot. 0113024), allegata, dell'avvenuta modifica del dettato dell'art.11, comma 1, lettera b) del suo Regolamento. Il nuovo disposto, deliberato dagli Organi del Fondo, modifica dal 1° ottobre 2024 le modalità del calcolo dell'importo che le imprese versano per i dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale e in ipotesi di lavoro intermittente, e letteralmente recita:

"... OMISSIS ..."

b) Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nella misura dello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza



Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

Via Monte San Marco, 69

33100 Udine

Telefono: 0432546377 - Fax: 0432470892

www.cassaedileud.it

cema@cassaedileud.it, ud00@infopec.cassaedile.it

- edr
- premio di produzione

Nei casi di lavoratori impiegati in part time o nelle ipotesi di lavoro intermittente non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale e pertanto la contribuzione deve essere versata per intero.

Per gli impiegati il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

...OMISSIS..."

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONE INCENTIVO INQUADRAMENTO - LETT.B)

Con sua comunicazione numero 883 del 30 settembre 2024, allegata, la CNCE ha differito al 31 ottobre 2024 i termini per la presentazione della domanda di prestazione incentivo inquadramento, lett. b). In maniera analoga la pubblicazione delle graduatorie è rinviata al 30 novembre 2024.

Ricordiamo che il modulo per la richiesta di prestazione è scaricabile al link http://www.cassaedileud.it/mod/20240420.Prestaz_QualifDelSettore_lett_b_Modulo.pdf e l'accordo nazionale che ne stabilisce i presupposti è disponibile all'indirizzo <http://www.cassaedileud.it/mod/20231003.CNCE853.pdf>.

PUBBLICAZIONE FAQ XI SULLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA

La CNCE ha trasmesso con lettera circolare 24/2024 del 4 ottobre 2024, allegata, le FAQ XI.

Ricordiamo che sul sito della CNCE al link https://www.cnce.it/wp-content/uploads/2024/10/Docu.FAQ_unitario.20241004.pdf.pdf è pubblicato il documento aggiornato che raggruppa tutte le indicazioni delle parti in tema di congruità.

Nel rammentare che gli uffici della Cassa Edile di Udine restano a disposizione per qualunque chiarimento, si porgono distinti saluti,

La Direttrice
Caterina De Cal

Allegati: lettera Circolare CNCE n.23/2024 del 24.09.2024; Lettera Fondo Sanedil del 27.09.2024 (prot. 0113024); comunicazione CNCE numero 883 del 30.09.2024 e lettera Circolare CNCE n.24/2024 del 4.10.2024

Prot. n. 11401/p/ep

Roma, 24 settembre 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione della
CNCE

Loro Sedi

Lettera circolare n. 23/2024

Oggetto: tabella aggiornata contributo minimo

Si trasmette in allegato la tabella aggiornata relativa al contributo minimo Ape su 160 ore, in vigore dal 1° ottobre 2024, riparametrato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1



**Contributo minimo APE mensile per lavoratore riparametrato
in vigore da 1° ottobre 2024**

CASSA EDILE/EDILCASSA CHE ADERISCONO AL FNAPE	ALIQUOTA REGIONALE CONTRIBUTO APE	CONTRIBUTO MINIMO 160 H	CONTRIBUTO MINIMO 160 H (arrotondamento)
VALLE D'AOSTA	3,52	56,30	56
PIEMONTE	3,29	52,70	53
LIGURIA	3,23	51,70	52
LOMBARDIA	3,33	53,28	53
TRENTINO ALTO ADIGE	3,60	57,60	58
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,72	59,47	59
VENETO	3,58	57,31	57
EMILIA ROMAGNA	3,09	49,39	49
TOSCANA	3,24	51,84	52
MARCHE	2,97	47,52	48
UMBRIA	3,55	56,80	57
LAZIO	2,86	45,79	46
ABRUZZO	3,09	49,39	49
MOLISE	2,74	43,78	44
CAMPANIA	2,16	34,56	35
PUGLIA	2,63	42,05	42
BASILICATA	2,48	39,74	40
CALABRIA	1,95	31,25	31
SICILIA	2,19	34,99	35
SARDEGNA	2,57	41,18	41

Spettabili
Casse Edili/Edilcasse

e p.c.

**CNCE - Commissione
nazionale paritetica per le
Casse Edili**

Loro Sedi

Roma, 27 settembre 2024
Prot. 0113024

Oggetto: Art. 11 del Regolamento del Fondo – Nuova modalità di calcolo del contributo impiegati part-time e intermittente

Si comunica che, sulla base della modifica all'art. 11 del regolamento Sanedil, deliberata dagli Organi del Fondo, per i versamenti a decorrere dal mese di competenza ottobre 2024, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale e, anche, nelle ipotesi di lavoro intermittente, l'imponibile retributivo costituito dalle voci minimo, contingenza, EDR, premio di produzione da utilizzare per il calcolo del contributo FSN Sanedil del personale impiegatizio, dovrà essere considerato in misura piena e non più riproporzionato in funzione del minor orario di lavoro effettuato.

A tal fine, nell'area riservata alle Casse Edili ed Edilcasse, per il corretto caricamento dei tracciati, verranno rese disponibili due distinte finestre: una per le denunce di competenza fino a settembre 2024, da utilizzare nel caso di denunce relative al personale impiegatizio in part time e a cui sarà ancora possibile applicare il criterio del riproporzionamento del contributo e una per le denunce di competenza a decorrere dal mese di ottobre 2024 (Mut o altro sistema equivalente di novembre 2024), da utilizzare indistintamente per tutto il personale impiegatizio, applicando le nuove modalità di calcolo.

Si tratta pertanto di tracciati diversi che daranno comunque la possibilità alle aziende in ritardo con i versamenti di poter utilizzare le due modalità di calcolo (con o senza riparametrazione) fino ad un completo allineamento temporale.

Per completezza di informazione, si allega alla presente il nuovo art. 11 del regolamento del Fondo, con preghiera di volerne dare massima diffusione alle aziende iscritte. Si segnala inoltre che nella apposita area Documenti del gestionale SI.Sanedil a breve saranno disponibili i nuovi tracciati con le relative istruzioni operative.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Direttore
Luca Petricca



ART. 11 CONTRIBUZIONE

1. Per gli iscritti, il contributo contrattuale è calcolato su base mensile, con riferimento a 12 mensilità.

a) Per gli operai, anche in part time, la contribuzione, da versare al Fondo per il tramite della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente e presso la quale il singolo lavoratore è denunciato, è fissata nella misura dello 0,60% su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- its

Per gli operai il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, tramite il Sistema delle Casse Edili/Edilcasse contestualmente al versamento di tutte le altre voci contrattuali.

b) Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nella misura dello 0,26% sulle seguenti voci retributive:

- minimo
- contingenza
- edr
- premio di produzione

Nei casi di lavoratori impiegati in part time o nelle ipotesi di lavoro intermittente non è previsto il riproporzionamento del contributo in relazione al minor orario contrattuale e pertanto la contribuzione deve essere versata per intero.

Per gli impiegati il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento.

2. I versamenti si effettuano:

- per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, senza alcuna eccezione in merito alla natura del rapporto di dipendenza;
- per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione a seguito di attivazione di ammortizzatori sociali.

3. La contribuzione mensile da versare al Fondo afferente gli iscritti di cui all'art.4 co.2 dello Statuto del Fondo è definita sulla base di appositi accordi tra le parti istitutive.

Prot. n.11406/p/cv

Roma,30 settembre 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione della
CNCE

Loro Sedi

Comunicazione n. 883

Oggetto: Rinvio termini Fondo Territoriale per la Qualificazione di settore

Facendo seguito alle Comunicazioni CNCE nn. 858 e 872 e, alla luce della necessità di fornire risposte esaurienti e condivise con le parti firmatarie degli accordi istitutivi del Fondo Territoriale per la Qualificazione di Settore ai numerosi quesiti pervenuti, si comunica che **i termini** per la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni di cui alla lettera b) del fondo e per la pubblicazione delle relative graduatorie, **sono posticipati rispettivamente al 31 ottobre 2024 e al 30 novembre 2024.**

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Vicepresidente
F.to Francesco Sannino

Il Presidente
F.to Dario Firsech



Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)

CF: 97103000580

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06
85261500

e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it

Twitter: [@cnce_it](https://twitter.com/cnce_it)

Prot. n. 11410/p/ep

Roma, 4 ottobre 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione della
CNCE

Loro Sedi

Lettera circolare n. 24/2024

Oggetto: Congruità della manodopera – Invio FAQ

Facendo seguito alle precedenti Comunicazioni CNCE, e ad integrazione delle FAQ ivi allegate, unitamente alla presente si trasmettono numero 2 FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, *che saranno inserite anche nel file unico* pubblicato sul sito istituzionale della CNCE alla sezione congruità (Documento FAQ unitario). Si precisa che la Faq n. 3.1 è stata riformulata nel solo paragrafo n. 4, al fine di apportare un chiarimento.

Gli uffici della Commissione rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1

FAQ CNCE_EDILCONNECT XI

3.1 In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?

In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l'ATI, sarà la mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica "impresa affidataria" ai fini dei restanti adempimenti.

Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati.

Operativamente, per consentire alla Cassa Edile/Edilcassa la verifica che ciascuna impresa affidataria componente l'ATI, singolarmente considerata, risulti congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati, ciascuna impresa mandante, costituente l'ATI, inserirà a sua volta un cantiere in CNCE_Edilconnect, indicando la tipologia di lavori "C – LAVORI IN AFFIDAMENTO" e l'importo della sola propria quota di lavori. Ogni impresa richiederà, quindi, al termine dei lavori della medesima svolti, una distinta attestazione di congruità.

Laddove l'ATI decida, invece, di avvalersi per l'esecuzione dell'opera di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile stessa. Nell'ipotesi in cui la società consortile si avvalga di manodopera della/e singola/e impresa/e costituente/i l'ATI per l'esecuzione dell'opera stessa, le denunce e i versamenti di questa/e ultima/e concorreranno ai fini della congruità.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto con il committente sia un consorzio stabile sarà lui stesso il soggetto affidatario del contratto.

19.2 I lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da aziende speciale pubblica sono soggetti a congruità?

I lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da azienda speciale pubblica, con proprie maestranze regolarmente iscritte in Cassa Edile, sono soggetti a congruità dal momento che tale verifica riguarda, in generale, l'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Sarà, pertanto, tale azienda speciale pubblica a dover effettuare la denuncia di nuovo lavoro – DNL – tramite il portale CNCE_Edilconnect.